

**SCHEMA RIELABORATO A SEGUITO RICHIESTA AGENZIA ENTRATE**

**FONDAZIONE PRO VALTELLINA - O.N.L.U.S. -**

**Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione denominazione e sede

E' costituita la "Fondazione Pro Valtellina O.N.L.U.S. - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

La fondazione sarà tenuta, ai sensi dell'art. 10, lett. i), D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, all'uso della dicitura "O.N.L.U.S." o "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Essa ha sede in Sondrio, via Trieste n. 10/B.

La Fondazione è la continuazione diretta, concreta ed effettiva della "Associazione Pro-Valtellina" di inizio secolo XX° e poi della "Fondazione Pro Valtellina", promossa e costituita da autorità ed enti locali, di cui all'atto costitutivo in data 15 dicembre 1946 ed allegato Statuto 23 novembre 1952, eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1956, n. 542.

Il presente Statuto, pertanto, ripropone gli scopi originari della Associazione e della Fondazione e la loro ragione operativa.

#### Articolo 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica e ha per scopo di promuovere ed incrementare iniziative ed opere a favore della comunità della provincia di Sondrio. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione si propone inoltre di:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica e altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità della provincia di Sondrio;

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme

derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione collabora con altri Enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio provinciale di Sondrio

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione persegue i propri scopi entro l'ambito territoriale della provincia di Sondrio ed eventualmente delle aree limitrofe, ma sempre nell'ambito della Regione Lombardia, erogando le rendite nette del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al raggiungimento dei propri scopi.

Il patrimonio della Fondazione Pro Valtellina O.N.L.U.S. è costituito dall'iniziale fondo di dotazione della Fondazione stessa, come incrementatosi negli anni, e costituito da risorse in valuta e da beni mobili ed immobili.

Tale patrimonio sarà incrementato dalle donazioni, lasciti ed oblazioni, espressamente destinati al patrimonio, che perverranno alla Fondazione e che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

E' compito del Consiglio di Amministrazione di conservare il valore del patrimonio.

Il Consiglio stesso potrà inoltre accantonare e destinare ad aumento del capitale una quota del reddito annuo netto, non superiore in ogni caso al 15%.

#### Articolo 4 - Risorse

Le risorse della Fondazione, che costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività, sono date:

a) dai redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;

b) dai contributi ed elargizioni da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutarie e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) dai proventi derivanti dalle attività della  
Fondazione stessa.

#### Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori.

#### Articolo 5 bis - Ineleggibilità

Non possono rivestire cariche nell'ambito della  
Fondazione:

a) coloro che si trovino in una delle  
condizioni previste dall'articolo 2382 del codice  
civile;

b) coloro che siano stati sottoposti a misure  
di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai  
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della  
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive  
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della  
riabilitazione;

c) coloro che siano stati condannati, anche con  
sentenza non definitiva, salvi gli effetti della  
riabilitazione:

- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;

e) i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali, i componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;

f) gli esponenti di partiti politici, di associazioni sindacali e di associazioni di categoria;

g) coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione.

#### Articolo 5 ter - Verifica dei requisiti

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

La sussistenza dei requisiti in capo al Segretario viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.

#### Articolo 5 quater - Decadenza dalla carica

Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.

Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza e, nel caso del Segretario, dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 6 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di agire e di resistere verso i terzi in giudizio, nominando allo scopo avvocati.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio palese e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto. Egli deve:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;

b) provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed intrattenere i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

c) sovrintendere all'andamento generale della Fondazione ed alla gestione del suo patrimonio;

d) curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la modifica qualora si renda necessario;

e) firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, adottando, in caso d'urgenza, e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione.

Articolo 7 - Vice Presidente



Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra i propri membri a scrutinio palese e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di quindici membri, il quale è investito di tutte le facoltà e di tutti i più ampi poteri, nessuno escluso ed eccettuato e rimossa quindi ogni eccezione, con le sole limitazioni imposte dalle leggi vigenti.

#### Articolo 9 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) cinque Consiglieri nominati all'interno di cinque terne di candidati, uno per ogni terna, proposte una per ciascuna delle cinque Comunità Montane della Provincia (Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna), su segnalazione di ciascun Presidente; possono essere candidati solo coloro che risiedano da

almeno tre anni in uno dei comuni appartenenti alla Comunità Montana di riferimento;

b) un Consigliere nominato all'interno di una terna di candidati indicata dall'Amministrazione Provinciale, su segnalazione del suo Presidente; possono essere candidati solo coloro che risiedano da almeno tre anni sul territorio della provincia di Sondrio;

c) un Consigliere nominato all'interno di una terna di candidati proposta dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura della Provincia di Sondrio, di cui uno esponente del mondo agricolo, su segnalazione del suo Presidente;

d) un Consigliere nominato all'interno di una terna di candidati proposta dal Vescovo della Diocesi di Como Sondrio;

e) il componente pro tempore della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo nominato su designazione del Presidente della Provincia di Sondrio;

f) due Consiglieri nominati all'interno di due terne di candidati, uno per ogni terna, proposte dal Presidente della Fondazione Cariplo;

g) quattro Consiglieri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra persone che, per professionalità,

esperienza e competenza, possano contribuire al miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.

I Consiglieri non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati o candidati, né agiscono sotto vincolo di mandato.

#### Articolo 10 - Nomina

La nomina delle persone di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo precedente, spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione in carica all'atto del rinnovo, il quale procederà alla scelta, a scrutinio palese, nelle terne di nominativi.

Il Presidente, quattro mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, provvede ad attivare le relative procedure di nomina.

#### Articolo 11 - Durata

I consiglieri durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà dare comunicazione delle norme del presente Statuto agli Enti ed Organi chiamati a segnalare i consiglieri in sostituzione di quelli scaduti, con invito a provvedere

alla segnalazione delle terne nel termine di tre mesi dalla ricevuta comunicazione.

Qualora gli Enti od Organi interessati non provvedessero entro tale termine o comunque non si attenessero alle disposizioni del presente Statuto, la nomina dei nuovi consiglieri sarà fatta dal Consiglio della Fondazione.

#### Articolo 12 - Sostituzioni

In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, esclusione, decesso o altre cause, di un membro del Consiglio prima della scadenza del mandato, si procederà alla sua sostituzione con le stesse modalità previste dagli articoli precedenti.

Il nuovo eletto rimarrà in carica solo per il tempo intercorrente fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

#### Articolo 13 - Decadenza ed esclusione

Fermo quanto previsto all'articolo 5 quater, sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere in ogni caso deliberata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 14 - Compiti e funzioni

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e nominare i membri del Comitato Esecutivo;

b) nominare i componenti del Consiglio di cui all'art. 9;

c) nominare il Segretario e fissarne l'eventuale compenso o indennità;

d) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali "Comitati Consultivi" e "Gruppi di Lavoro", composti anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione, e di eventuali consulenti, determinandone a sua discrezione composizione e funzioni;

e) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;

f) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;

g) deliberare l'estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio;

h) redigere ed approvare il bilancio preventivo, con il relativo programma di attività, ed il bilancio consuntivo;

i) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi per incrementare il patrimonio dell'ente, finanziare progetti d'utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;

j) approvare eventuali regolamenti interni;

k) conferire deleghe su materie particolari al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri, determinando i limiti della delega stessa;

l) nominare eventuali rappresentanti della Fondazione in enti o organismi.

#### Articolo 15 - Convocazione e riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua mancanza o sostituzione, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di comprovata urgenza sarà sufficiente un preavviso di 24 ore.

Il Consiglio deve essere convocato in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del

bilancio preventivo e per decidere sul programma di attività dell'anno seguente.

Deve inoltre essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, quattro o più consiglieri o il Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi intervengano almeno otto consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello Statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole di due terzi dei membri del Consiglio.

Le votazioni possono essere palesi o segrete, tranne quelle relative alle nomine e quelle riguardanti i componenti del Consiglio ed il Segretario della Fondazione, che devono essere palesi.

Il Consiglio può chiamare a partecipare alle proprie sedute anche persone esterne, in relazione a peculiari iniziative all'esame del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### Articolo 16 - Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, uno dei quali scelto tra i Consiglieri di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 9.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, i poteri di ordinaria amministrazione.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno tre giorni prima della riunione, mediante lettera



raccomandata o fax e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, anche mediante telegramma o telefonata.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di tre membri.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 17 - Segretario

Il Consiglio nomina un Segretario della Fondazione e ne determina l'eventuale compenso.

Oltre agli altri compiti stabiliti dal Consiglio, il Segretario dovrà:

- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

- collaborare alla elaborazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- seguire il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

- tenere la contabilità della Fondazione.

Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione esprimendo parere.

#### Articolo 18 - Collegio dei Revisori

La gestione amministrativo-contabile della Fondazione è controllata da un "Collegio dei Revisori dei Conti".

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, nominato dalla Fondazione Cariplo e gli altri effettivi e supplenti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare a quelle del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

#### Articolo 19 - Gratuità delle cariche

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere e Revisore dei Conti sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

#### Articolo 20 - Costituzione di fondi vincolati e Comitati Consultivi

Il Consiglio di Amministrazione, ove richiesto, si impegna a costituire fondi vincolati, secondo le indicazioni e volontà dei donanti, per il raggiungimento degli scopi da questi indicati.

A tal fine potranno essere costituiti Comitati Consultivi nominati appositamente, secondo criteri stabiliti dal Consiglio, con la presenza anche di persone estranee, con lo scopo di fornire utili indicazioni al Consiglio per il perseguimento dello scopo indicato dal donante.

#### Articolo 21 - Libri verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

#### Articolo 22 - Bilancio

Gli esercizi finanziari della Fondazione decorrono dal 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, su relazione del Collegio dei Revisori, entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 23 - Destinazione degli utili

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad essa direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione, è comunque fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di organismi della comunità locale connesse o correlate con la Fondazione.

#### Articolo 24 - Durata ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l' Organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 25 - Norme residuali di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme vigenti in tema di fondazioni riconosciute.

#### Articolo 26 - Norme transitorie

Il presente statuto sostituisce quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 12 Giugno 2008 ed approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7563 dell'11 luglio 2008. Esso entrerà in vigore dopo l'approvazione della Regione Lombardia.

F.ti: MARCO ANTONIO MODESTO DELL'ACQUA

FRANCESCA COTTICA